

**CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267 DEL 2000  
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL POR FESR 2014–2020 – ASSE 2 – AZIONE  
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 557/2020 BANDO “AGIRE PER LA  
CITTADINANZA DIGITALE” – CUP F53D20000190006**

TRA

Comune di Schio, (CF.....), Via ....., rappresentato dal Sig. .... nato a ..... il ..... C. F....., nella Sua qualità di Sindaco e legale rappresentante, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Ente, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio Comunale 00/00/2021,

e

Provincia di Vicenza, (Codice Fiscale xxx e Partita IVA xx), con sede in Via xxx n. xx CAP xxx - (VI), rappresentato dal Sig..... nato a il ..... C. F....., nella Sua qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della stessa Provincia, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di n....del...., esecutiva ai sensi di legge;

e

Comune di Vicenza (CF.....), Via ....., rappresentato dal Sig. .... nato a ..... il ..... C. F....., nella Sua qualità di Sindaco e legale rappresentante, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dello stesso Ente, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera di Consiglio Comunale 00/00/2021,

e

Comune di .....xx

Premesso che:

- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 557 del 05 maggio 2020 ha autorizzato l'avvio del Bando pubblico “*Agire per la cittadinanza digitale*” (più avanti Bando) per lo sviluppo di progettualità integrate (quali la razionalizzazione di data center comunali, l'espansione di servizi digitali, l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi degli Enti Locali) aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), approvato dalla Commissione europea con decisione (CE) C (2015) 5903 finale del 17/08/2015 e successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C (2018) 4873 finale del 19/07/2018 e C (2019) 4061 finale del 05/06/2019;
- l'obiettivo della digitalizzazione dei processi amministrativi viene perseguito mediante la realizzazione delle seguenti tre azioni:
  - Azione 2.2.1: razionalizzazione dei data center (per la quale è stata presentata domanda con ID n. 10284528), che si propone di consolidare i data center pubblici e creare un Hub regionale;
  - Azione 2.2.2: soluzioni tecnologiche per lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali di e-Government (LEDD) per cittadini e imprese (per la quale è stata presentata domanda, con ID 10284518);
  - Azione 2.2.3: interventi per assicurare l'interoperabilità dei sistemi degli enti locali (per la quale è stata presentata domanda in data 15/07/2020 con ID n. 10284521);
- la Regione Veneto intende, attraverso il Bando in parola, realizzare e diffondere l'interoperabilità presso gli Enti della Pubblica Amministrazione del Veneto, valorizzando il circuito regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato CReSCI (Centro Regionale dei Servizi di Cooperazione e Interoperabilità) e sfruttare tale piattaforma per il collegamento dei LEDD ai sistemi legacy e alle piattaforme abilitanti regionali (come ad esempio SPID-MyID, PagoPA-MyPay, MyPortal, etc.). Infatti, attraverso la diffusione sul territorio regionale di infrastrutture per l'interoperabilità rivolta, tra l'altro, alla condivisione di dati tra le Pubbliche Amministrazioni con le importanti banche dati nazionali e regionali, sarà garantita l'erogazione di servizi digitali pienamente interattivi e complessi da parte delle Amministrazioni coinvolte;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28/02/2017 “*Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013*” sono di

- competenza di AVEPA le attività ivi previste, compresa l'attività istruttoria di selezione dei progetti e di erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari;
- il Comune di Schio, in qualità di capofila della presente aggregazione, ha presentato domanda di contributo ai sensi del Bando di cui all'allegato A) alla DGRV. n. 557/2020 presentando il progetto VI-PA;
  - con Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA n. 383 del 11/11/2020, prot. 218467/2020, è stata approvata la graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili determinando l'importo dei contributi assegnati alla presente aggregazione come segue: Euro 1.000.000,00.= per l'Azione 2.2.1; 714.000,00= per l'Azione 2.2.2; Euro 140.000,00.= per l'Azione 2.2.3 – CUP F53D20000190006;
  - ai sensi dell'art. 14 dell'Allegato A alla DGR n. 557/2020, l'aggregazione assume i seguenti obblighi principali:
    - concludere il progetto ammesso entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria;
    - presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo (a saldo), da presentare contestualmente per ciascuna delle Azioni del presente bando, entro il termine di 26 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto di cui sopra;
    - conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;
    - nel caso di un'operazione che comporti investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni, ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 (Stabilità delle operazioni);
    - mantenere tutti i requisiti soggettivi come descritti all'art. 4 del bando, "Soggetti Ammissibili" per tutta la durata del progetto;
  - ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato A alla DGR n. 557/2020, sono regolate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione a corredo, fermo restando che per "*spesa sostenuta*" si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario e che risulti interamente quietanziato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato dal beneficiario stesso conformemente alle modalità del Bando;
  - a corredo della presentazione delle domande per le Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3, è stato presentato l'Allegato 5, contenente la dichiarazione di impegno da parte dei legali rappresentanti degli Enti coinvolti a costituire formalmente l'aggregazione in una delle forme previste dal Titolo II, Capo V del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) con la definizione di compiti, ruoli e responsabilità all'interno dell'aggregazione, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi progettuali e all'adempimento degli obblighi previsti dal Bando;
  - il Comune di Schio viene individuato come Ente Capofila dell'aggregazione che con il presente atto si costituisce, ed, in quanto tale, unico beneficiario ai sensi del Bando;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**VOLENDOSI** ora addivenire alla stipula della presente convenzione per definire i rapporti tra gli Enti coinvolti nella realizzazione del Progetto "VI-PA" ammesso a contributo del Bando pubblico "*Agire per la cittadinanza digitale*" di cui alla DGRV n. 557/2020

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

Le parti convengono di istituire un'aggregazione di Enti Locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, individuando nel Comune di Schio l'ente Capofila.

L'associazione è finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo del progetto denominato "VI-PA" con le relative azioni integrate presentate a corredo delle domande di contributo nell'ambito del bando di cui alla DGRV 557/2020 - Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi.

Le finalità della presente convenzione, in conformità alle indicazioni della DGR n. 557/2020, si riassumono come di seguito:

- mettere i Comuni aggregati, soprattutto quelli piccoli e medi, nella condizione di gestire in modo sostenibile gli apparati tecnologici e di sviluppare soluzioni applicative necessarie ad affrontare l'evoluzione tecnologica e i vincoli normativi, in particolare, riducendo il numero dei data center pubblici e realizzando un *upgrade* dei sistemi informativi comunali;

- aumento dell'interattività delle amministrazioni coinvolte, sostenendo, contestualmente, il processo di convergenza verso l'HUB regionale;
- la diffusione dei Livelli Essenziali di Diritti Digitali (LEDD) intende diminuire il divario digitale dei cittadini con scarse competenze digitali ed economiche;
- valorizzazione del circuito regionale di interoperabilità e cooperazione applicativa denominato CreSCI, sfruttandone la piattaforma per il collegamento dei LEDD ai sistemi legacy e alle piattaforme abilitanti regionali (ad es. SPID-MyID, PagoPA-MyPay, MyPortal ed altri).

La presente convenzione ha, inoltre, lo scopo di certificare gli impegni reciproci dei soggetti aggregati, sotto i profili finanziario, operativo, temporale ed amministrativo, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande di contributo di cui sopra ed in funzione del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti.

## Art. 2 – RISORSE ASSEGNATE E ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ENTI ASSOCIATI

A seguito del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA n. 383 del 11/11/2020, risultano assegnati i seguenti contributi:

- Euro 1.000.000,00= per l'Azione 2.2.1 che garantirà la razionalizzazione di almeno 249 server degli enti convenzionati come dichiarato dagli stessi in sede di adesione al progetto con l'implementazione delle seguenti attività:
  - a) progettazione esecutiva, compresa la verifica di compatibilità tecnica, organizzativa, economica da effettuare per ogni server dei data center interessati;
  - b) adeguamento tecnologico dei locali e degli impianti; sviluppo software e hardware per la 'virtualizzazione' e relativa installazione;
  - c) servizi per il decommissionamento dei server (attività necessarie a dismettere dalla operatività un server fisico e i server virtuali in esso funzionanti), servizi per la protezione e il trasferimento dei dati;
  - d) migrazione dei server (tramite il piano e la successiva migrazione) verso il Centro Elaborazione Dati – CED di Pasubio Tecnologia certificato *ISO 27001, ISO 270017, ISO27018*;
  - e) erogazione di servizi di *risk assessment e cybersecurity* delle infrastrutture consolidate.
- Euro 714.000,00= per l'Azione 2.2.2 che garantirà la realizzazione delle seguenti azioni a favore degli enti convenzionati: la diminuzione del divario di servizi digitali che affligge una parte della popolazione veneta che risiede in Comuni medi e piccoli con scarse competenze digitali e risorse economiche. Gli interventi ammissibili sono riferibili allo sviluppo di servizi digitali di *e-government* interattivi ed integrati sviluppati in una logica di *co-design* con gli utenti, puntando a servizi digitali evoluti ed in particolare si prevede la realizzazione di 6 LEDD trasversali e 2 LEDD verticali, sviluppati e previsti a catalogo Regione Veneto: i LEDD (livelli essenziali di diritti digitali) dispiegati saranno selezionati dal comitato di coordinamento cui all'art. 4 in base alle esigenze territoriali dopo un accurata analisi ed indagine. Il progetto prevede inoltre lo sviluppo e la messa a disposizione di un LEDD verticale nuovo: si tratta dello sviluppo del LEDD "*Segnalazioni e richieste di soccorso e assistenza in situazioni di emergenza*" al fine di fornire al cittadino un servizio online per segnalare eventuali problematiche e richiedere assistenza e/o informazioni in caso di emergenza o calamità. Lo stesso servizio metterà inoltre a disposizione dei cittadini una sezione per segnalare la propria disponibilità ad attività di volontariato, non solo in situazioni di emergenza. Tali segnalazioni verranno prese in carico dai servizi comunali di competenza. In conformità alle attuali direttive il servizio utilizzerà strumenti open source, e garantirà caratteristiche di flessibilità e scalabilità. Per l'Azione 2.2.2, i comuni Vicenza, Creazzo e Altavilla Vicentina, secondo prescrizione del Bando, non prendono parte a questa Azione, ma supportano in ogni caso le attività di progetto, disseminando presso l'aggregazione i risultati nel frattempo conseguiti nell'ambito dall'Asse 6 del POR FESR.
- Euro 140.000,00= per l'Azione 2.2.3 che garantirà la realizzazione, a favore degli enti convenzionati, di interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche [gli interventi comprendono prioritariamente le grandi banche pubbliche – eventualmente anche nuove basi dati, nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT, in particolare nei Comuni ricorrendo, ove opportuno, a soluzioni cloud]. Si prevede l'inserimento degli enti associati nel circuito CreSCI con particolare riferimento al Polo archivistico regionale al circuito *ZTLnetwork* – sviluppo integrazione tra applicativi di back office che gestiscono le autorizzazioni e la piattaforma regionale *ZTL network*.

Gli interventi sopra delineati verranno definiti in uno o più progetti esecutivi che saranno approvati dal comitato di coordinamento cui all'art. 4.

### **ART. 3 – RESPONSABILITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Bando il sostenimento delle spese e le relative procedure di acquisizione di beni e servizi verranno effettuate come segue per le diverse azioni:

Azione 2.2.1 – La responsabilità di implementazione di questa azione viene affidata al Comune di Schio che sosterrà le spese di fornitura dei servizi indicati nella domanda di finanziamento e dell'acquisizione di hardware e software necessari per il consolidamento dei server dichiarati in sede di domanda di finanziamento. L'hardware e il software acquisiti verranno contestualmente ceduti in comodato gratuito e a tempo indeterminato alla società Pasubio Tecnologia S.r.l. in modo che la stessa possa usufruirne per una gestione c.d. "enterprise", con intestazione delle licenze relative.

Azione 2.2.2 – La responsabilità di implementazione di questa azione viene affidata alla Provincia di Vicenza che sosterrà le spese di fornitura dei servizi indicati nella domanda di finanziamento e dell'acquisizione di hardware e software necessari per il raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi all'azione in esame. L'hardware e il software acquisiti verranno contestualmente ceduti in comodato gratuito e a tempo indeterminato alla società Pasubio Tecnologia S.r.l. in modo che la stessa possa usufruirne per una gestione c.d. "enterprise" con intestazione delle licenze relative.

Azione 2.2.3 – La responsabilità di implementazione di questa azione viene affidata al Comune di Vicenza che sosterrà le spese di fornitura dei servizi indicati nella domanda di finanziamento e dell'acquisizione di hardware e software necessari per il raggiungimento degli obiettivi di progetto relativi all'azione in esame. L'hardware e il software acquisiti verranno contestualmente ceduti in comodato gratuito e a tempo indeterminato alla società Pasubio Tecnologia S.r.l. in modo che la stessa possa usufruirne per una gestione c.d. "enterprise", con intestazione delle licenze relative.

Durante la vita del progetto, anche in più occasioni, a seguito di valutazione sull'opportunità e sulla convenienza, e conseguente decisione del comitato di coordinamento di cui all'art 4, l'acquisizione di beni e servizi funzionali ad una delle tre azioni potrà essere delegato ad uno degli enti responsabili delle altre due azioni.

Agli adempimenti sopra riportati gli enti responsabili delle singole azioni provvedono tramite la propria struttura amministrativa e il proprio personale. Previa determinazione del comitato di coordinamento, potrà essere richiesta la collaborazione degli enti associati che si rendessero disponibili per lo svolgimento di particolari tipologie di attività quali, solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la progettazione dei servizi, l'implementazione di procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, le attività di comunicazione e ogni altra attività venisse ritenuta conforme al bando e utile al raggiungimento degli obiettivi di progetto.

### **Art. 4 – COMITATO DI COORDINAMENTO**

Viene costituito un Comitato di coordinamento formato dal Sindaco di Schio o suo delegato, dall'Amministratore Unico di Pasubio Tecnologia Srl, società *in house* in ambito di servizi informatici dell'Ente Capofila e ubicazione definita a progetto del *Data Center* di cui all'azione 2.2.1, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Vicenza o suo delegato, dai Sindaco del Comune di Vicenza o suo delegato e da un ulteriore componente individuato e nominato dal Sindaco del Comune di Schio tra amministratori o dipendenti dei comuni associati o delle società partecipate dagli stessi che abbiano comprovata esperienza e competenza negli ambiti del bando in esame.

Le competenze del comitato sono:

- coordinare la realizzazione degli interventi indicati nel bando e proposti nella domanda di ammissione, approvando le varie fasi di progettazione degli interventi stessi e apportando eventuali modifiche alle azioni previste ritenute necessarie per la migliore realizzazione delle finalità del bando medesimo;
- interfacciarsi con i referenti dei comuni per il coordinamento delle loro attività;
- interfacciarsi con gli uffici e servizi degli enti di cui all'art. 3 per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione delle azioni indicate nel progetto.
- costituire comitati tecnici che si ritenessero utili per il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- svolgere tutte le funzioni attribuite dalla presente convenzione.

Il comitato effettua le scelte a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 5 – OBBLIGHI PRINCIPALI DELL'AGGREGAZIONE**

Tutti i sottoscrittori della presente convenzione si impegnano:

- a mantenere tutti i requisiti soggettivi come descritti all'art. 4 del bando, "Soggetti Ammissibili" per tutta la durata del progetto;
- a partecipare ai tavoli di condivisione del Progetto e alle attività di realizzazione ed attuazione, fornendo i dati e le informazioni richieste per la realizzazione di ciascuna azione del Bando;
- a contribuire alla definizione di modalità idonee a garantire l'integrazione tra le differenti azioni del Progetto e la loro complementarità e coerenza;
- a condividere le scelte attuative ed operative del Progetto presentato;
- a designare formalmente, per i tavoli e le attività di cui sopra, un referente tecnico-informatico ed un suo sostituto, dandone comunicazione al Capofila, indicando le generalità, il ruolo ed i dati di contatto;
- a collaborare, senza indugio, per consentire la realizzazione del Progetto nei temi fissati;
- ad adottare eventuali adeguamenti necessari ai propri documenti di programmazione e di bilancio necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
- a mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario, ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 (Stabilità delle operazioni);
- ad assumere, per la propria amministrazione, ogni idonea azione per il mantenimento degli impegni presi nell'ambito del Progetto;
- a porre in essere azioni informative/pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative finanziate dalla Regione con l'intervento comunitario, in conformità agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DEL CAPOFILA/BENEFICIARIO**

Ai sensi dell' allegato A) alla Dgr n. 557/2020, il Comune di Schio, in qualità di ente capofila:

- è considerato il soggetto beneficiario;
- ha il ruolo di referente ed di interfaccia con l'Amministrazione Regionale ed è tenuto ad adempiere agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio nei confronti di AVEPA;
- dispone il contributo a favore degli enti di cui all'articolo 3 per la quota loro riservata per ogni singola azione come definita dall'art. 2 della presente convenzione.

Al Comune capofila beneficiario spettano inoltre tutti gli obblighi previsti dall'allegato A) alla Dgr n. 557/2020 ed in particolare le seguenti.

##### a) Variazioni progettuali

A seguito di determinazione del comitato di coordinamento:

- invia ad AVEPA eventuali richieste di autorizzazione per la modifica della tempistica di realizzazione del Progetto o di variazioni del Progetto stesso se superiori al 20% dell'importo originario della spesa, come previsto dall'art. 15 del Bando;
- invia ad AVEPA eventuali richieste di autorizzazione per modifiche afferenti la composizione dell'aggregazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione;

##### b) Rendicontazione:

- inoltra ad AVEPA, per il tramite della piattaforma SIU, secondo le modalità di cui all'art. 16 del Bando, le domande di erogazione del contributo per ciascuna delle tre Azioni, sia per gli anticipi, che per gli acconti ed il saldo finale.

##### c) Informazione e pubblicità:

- coordina tavoli di condivisione e comunicazione con i Comuni aggregati per una proficua gestione delle relazioni, finalizzati a garantire l'efficienza e l'efficacia delle fasi realizzative secondo il cronoprogramma impostato in sede di domanda;
- prevede incontri periodici e ogni altra procedura atta a garantire un'efficiente gestione delle relazioni tra i Comuni;
- rende disponibile, sul proprio sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso con i fondi POR FESR, riportando il logo del programma;
- adotta apposite misure di comunicazione e informazione come indicato nell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013, nel Reg. (UE) 821/2014.

#### **Art. 7 – OBBLIGHI DEI COMUNI**

I Comuni facenti parte dell'aggregazione sono consapevoli che, ai sensi dell'Art. 71 del Regolamento UE 1303/2013:

- gli investimenti di cui al Progetto devono rispettare il principio della stabilità delle operazioni, assicurando un mantenimento della destinazione d'uso dei beni e delle infrastrutture acquisite con i fondi del progetto per 5 (cinque) anni a far data dalla conclusione delle attività progettuali;
- è vietata la cessazione o rilocazione, la cessione o la modifica sostanziale delle strutture, degli impianti e dei sistemi realizzati nell'ambito dell'intervento.

I Comuni sono inoltre consapevoli che rimangono a proprio carico le spese inerenti la connettività e i costi di mantenimento del servizio *Cloud I.A.A.S. (Infrastrutture as a service)* e si impegnano a prevedere gli opportuni stanziamenti di bilancio per garantire, mediante spesa corrente, la sostenibilità dell'investimento in funzione del vincolo d'uso dei cinque anni dal termine del progetto;

#### **Art. 8 – PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE**

Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, consapevoli:

- della rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici derivanti dalla realizzazione del Progetto;
- dell'entità del contributo europeo;
- degli effetti derivanti dalla realizzazione del Progetto e della ricaduta per le proprie amministrazioni e per i cittadini dalle stesse rappresentati;
- delle penalità connesse alla mancata realizzazione del Progetto;

si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria al conseguimento dei risultati e degli obiettivi prefissati, assicurando l'osservanza della presente convenzione.

#### **Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, il Comune di Schio in qualità di capofila, nonché tutti gli Enti sottoscrittori, sono titolari autonomi dei dati personali stessi, trattati nell'ambito del progetto oggetto della presente convenzione ciascuno per le proprie competenze.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione della presente convenzione.

#### **Art. 10 – DURATA E DIVIETO DI RECESSO**

La presente convenzione è attiva dalla data di sottoscrizione digitale e per tutta la durata del Progetto, comprensiva:

- a) del termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione (20/11/2020) nel BUR del Decreto di cui all'articolo precedente, come indicato dall'art. 14 del Bando con conseguente scadenza al 21/11/2022;
- b) dell'eventuale ulteriore termine massimo di quattro mesi per la conclusione del Progetto, come indicato all'art. 15 del Bando;

Ai sensi dell'art. 14, lett. h) del Bando la destinazione dei beni pluriennali (ad esempio hardware e software) acquisiti nell'ambito del progetto dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni.

Tutti gli Enti sottoscrittori della presente convenzione sono consapevoli che, a termini dell'art. 11, punto 8) del Bando:

- tutti i requisiti presentati in sede di domanda nonché l'aggregazione stessa devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;
- è vietato il recesso unilaterale dalla presente convenzione da parte dei sottoscrittori.

Un' eventuale istanza di recesso di un Comune, previo parere positivo del comitato di coordinamento, può essere presentata dal Comune di Schio ad AVEPA, sempreché non vengano meno i requisiti di ammissione di cui sopra. Il recesso è comunque subordinato al parere della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV) nominata da AVEPA. Nel caso sia consentito il recesso, il Comune recedente deve restituire le eventuali somme utilizzate o impiegate a suo favore (art. 15, punti 2 e 5 del Bando).

Anche oltre i termini temporali sopra citati se, a seguito di verifiche e controlli da parte dell'ente Regionale o di Avepa, venisse disposta la revoca totale o parziale del contributo per una delle ipotesi indicate dagli artt. 18 e 19 dell'allegato A) alla Dgr n. 557/2020, l'importo della revoca verrà rimborsato dagli enti sottoscrittori che avendo violato le disposizioni della presente convenzione, e/o del bando, e/o gli impegni conseguenti, avessero causato la revoca.

#### **Art. 11 – CLAUSOLE GENERALI E CONTROVERSIE**

La presente convenzione viene redatta in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione o in caso di interpretazioni discordanti, si rimanda alle disposizioni del Bando e agli eventuali chiarimenti di AVEPA.

Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, il Comune capofila può attivare la convocazione di un apposito Tavolo, composto dal rappresentante legale di ogni Ente associato o suo delegato, per tentare di dirimere internamente le criticità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia.

#### **Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non viene assoggettata a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 recante l'"Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", nel qual caso le spese saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. 7 pagine compresa la presente, è composta da numero 12 articoli.

Letta, approvata e sottoscritta (digitalmente).